



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del 09-11-2013

Oggetto: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2013. APPLICAZIONE REGIME DI PRELIEVO ANNO 2012 E DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **nove** del mese di **novembre** alle ore **10:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, di questo comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Sen. REMIGIO CERONI	P	TERRIBILI RONALD	P
BIONDI MARCELLO	P	CATINI MONICA	P
MATTEI GIACOMO	P	STORTONI MICHELA	P
SENZACQUA FABIO	A	BELLETTI SARA	P
QUATRINI ALESSANDRO	P	MARCHIONNI TONINO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Sen. REMIGIO CERONI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Assessori esterni:

Entrano in Aula i Consiglieri Marchionni Tonino e Quatrini Alessandro. I presenti sono 9.

Il Sindaco – Sen Remigio Ceroni, riferisce al Consiglio il contenuto del provvedimento, in ordine alla possibilità di applicare per l'anno 2013 il regime di prelievo fiscale previsto dalla Tarsu, sostituendola alla Tares, già istituita dal Comune di Rapagnano ai sensi dell'art. 14 del d.l.201.2011, determinandone i costi e le tariffe corrispondenti ai sensi dal d.p.r. 158.1999. Così operando, è stato possibile evitare i considerevoli inasprimenti fiscali a danno delle famiglie e imprese prodotti dall'applicazione della Tares. Il Comune di Rapagnano è riuscito a mantenere inalterato il regime di prelievo fiscale sui rifiuti per l'anno in corso, nonostante la tassa aggiuntiva di 0,30 centesimi il mq., sui servizi indivisibili, che va allo Stato. Ciò è stato possibile attraverso l'avvio del servizio raccolta differenziata dei rifiuti, che ha permesso cospicui risparmi di spesa, riducendo la quantità del materiale da confluire in discarica: a tal riguardo, sono stati stimati risparmi per il 2013 di circa € 47.000,00. Il cons. Tonino Marchionni auspica un miglioramento della quantità dei rifiuti da confluire in discarica, nell'ottica di una riduzione complessiva dei costi del servizio, a beneficio dei cittadini anche per gli anni futuri: manifesta perplessità sulla la possibilità di deliberare l'applicazione della Tarsu a bilancio 2013 deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

ATTESO che il Comune di Rapagnano, nella seduta del Consiglio Comunale del 27/7/2013, contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, ha adottato i seguenti atti:

- 1- deliberazione C.c. n. 16 del 27.7.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione Regolamento tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares);
- 2- deliberazione C.c. n. 17 del 27.7.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Determinazione rate di scadenza di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013";
- 3- deliberazione C.c. n. 18 del 27.7.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares). Approvazione Piano Finanziario per l'anno 2013 e approvazione tariffe anno 2013";

VISTO l'art. 5, comma 4 *quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, che testualmente dispone:

«4 -quater . In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in

vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.»;

CONSIDERATO, pertanto, che il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), sarà destinato ad essere cancellato a partire dall'1.1.2014, per effetto dell'introduzione di un nuovo regime di imposizione fiscale previsto nel D.D.L. di Stabilità 2014, attualmente in corso di esame ed approvazione;

ACCERTATO che la facoltà concessa dalla norma fa salva, di applicare per il 2013 la disciplina della tassa rifiuti senza necessità di coprire integralmente i costi del servizio, fa salva comunque la maggiorazione di 0,30 euro/mq, che va allo Stato, prevista dall'art. 14 comma 13, del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento da parte del Comune;

DATO ATTO che l'introduzione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares), con l'obbligo conseguente di assicurare la copertura integrale di tutti i costi, sia fissi che variabili, determina notevoli effetti economici negativi nei confronti delle imprese e delle famiglie;

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'opportunità di mantenere per il 2013, per l'insieme delle considerazioni esposte, il regime di prelievo fiscale sui rifiuti previsto dal D.L.vo. 507/1993 (TARSU) , come per l'anno 2012, così come previsto dal susposto art. 5 del D.L. 31/8/2013, n. 102, convertito con la Legge 28/10/2013, n. 124;

VISTO l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che testualmente dispone:

«1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4 - quater, lettera b) , numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al **30 novembre 2013**. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.»;

RITENUTO, per una corretta gestione dei procedimenti amministrativi in essere, doversi revocare le deliberazioni consiliari, sopra richiamate, con la quale è stata istituita la Tares e approvata la relativa regolamentazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 21, quinquies, della legge 7.8.1990, n. 241, il quale al comma 1, così come modificato all'allegato 4, articolo 4 del D.L.vo 104/2010, prevede che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un

provvedimento amministrativo ad efficacia durevole possa essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

RITENUTO, per tali considerazioni, doversi revocare le deliberazioni consiliari nn. 16, 17 e 18 dell'anno 2013, sopra richiamate, prolungando, di conseguenza, il regime di prelievo in vigore per l'anno 2012, ossia l'applicazione della TARSU;

ACCERTATO che l'applicazione delle tariffe alla Tarsu, fa salva la maggiorazione di 0,30 centesimi il mq., quota standard riservata allo Stato per servizi indivisibili;

DATO ATTO che negli ultimi anni l'ufficio competente di questo Comune ha effettuato il lavoro di controllo delle superfici a ruolo Tarsu con le planimetrie fornite dall'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, che le stesse sono state aggiornate e che è stato creato un archivio di tutte le unità abitative del territorio comunale e che, pertanto, è stato effettuato, già da tempo, l'allineamento tra i dati catastali ed i dati toponomastici delle unità immobiliari site sul territorio;

VISTO l'art. 14, comma 9 del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito dalla Legge 214/2011, che recita che la superficie assoggettabile al tributo (Tares) delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

CONSIDERATO, altresì, che ai fini Tares la superficie da assoggettare era stata determinata con il Regolamento com.le (art.12), nelle seguenti misure:

- dall'80% della superficie degli immobili, già accertata ai fini TARSU, mediante allineamento dei dati comunali con i dati catastali;
- dal 20% della superficie delle soffitte, già accertata ai fini TARSU mediante allineamento dei dati comunali con i dati catastali;
- dal 35% della superficie dei garage, cantine, magazzini, ripostigli, già accertata ai fini Tarsu mediante allineamento dei dati comunali con i dati catastali.

RITENUTO OPPORTUNO considerare, anche ai fini Tarsu per l'anno 2013, le superfici da assoggettare alla tassa, così come sopra riportate e previste nel caso di applicazione della Tares, cercando di seguire sempre più incisivamente lo spirito della normativa vigente, ossia che la tassa deve essere commisurata il più possibile alla capacità dei contribuenti di produrre rifiuti;

CONSIDERATO anche il fatto che, questo Comune, già da tempo ha cercato di equiparare e rapportare il più possibile la tassazione sui rifiuti alla produzione degli stessi da parte dei cittadini;

CONSIDERATO che occorre, inoltre, determinare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili avviati allo smaltimento e la relativa copertura dei costi, così come previsto dalla normativa sopracitata;

VISTO il prospetto relativo alla copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, predisposto dall'ufficio ragioneria, ed allegato al presente atto, in base al quale la Giunta Com.le provvederà alla determinazione delle tariffe della Tarsu anno 2013;

ATTESO che la competenza per la determinazione delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti è della Giunta Com.le;

VISTO il Bilancio di Previsione 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2013;

VISTI:

-il Tuel 18.08.2000, n. 267;

-il d.lgs 15.11.1993, n.507 – Capo III – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

-il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione relativa al presente atto;

A seguito di votazione espressa a scrutinio palese che ha determinato il seguente risultato: Presenti 9 – Favorevoli 9;

DELIBERA

1 - DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.

2 - DI REVOCARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le proprie deliberazioni consiliari n. 16, 17 e 18 del 27.7.2013, con la quale è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, con decorrenza dall'1 gennaio 2013, approvato il regolamento e determinate le tariffe corrispondenti, come previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3 - DI FAR RILEVARE che la revoca di cui sopra è decisa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 quinquies, comma 1 della legge 241/1990, così come modificato all'allegato 4, articolo 4 del D.L.vo 104/2010.

4 - DI MANTENERE per il 2013, il regime di prelievo fiscale sui rifiuti previsto dal D.L.vo. 507/1993 (TARSU), in vigore per l'anno 2012, così come previsto dal successivo art. 5 del D.L. 31/8/2013, n. 102, convertito con la Legge 28/10/2013, n. 124.

5 - DI PROVVEDERE, pertanto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, avvalendosi della facoltà introdotta dall'art. 5, comma 4 quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, meglio enucleato in premessa, alla determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, così

come riportato nell'allegato prospetto, sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, ovverosia la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU.)

6 - DI DARE ATTO che le entrate e le spese riportate nel prospetto di cui sopra, ed allegato al presente atto, sono previste nel bilancio 2013, nel quale verranno ridefinite, sia come accertamenti che come impegni, in sede di assestamento generale del bilancio stesso, entro il 30 novembre p.v..

7 - DI DARE ATTO che la G.C. provvederà, con propria deliberazione, a determinare le tariffe per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2013, deliberazione da adottarsi non oltre la data prevista per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013 (30.11. p.v.) – comma 1 dell'art. 8 del D.L. 102/2013, convertito dalla Legge 124/2013.

8 - DI FAR RIFERIMENTO pertanto, per l'applicazione della Tarsu anno 2013 al relativo Regolamento, approvato con deliberazione CC n. 4 del 07/03/1995, e successivamente modificato con i seguenti atti:

- deliberazione C.c n. 6 del 27/02/1996
- deliberazione C.c n. 8 del 27/02/1998
- deliberazione C.c n. 6 del 17/03/2012

9 - DI DARE ATTO che le superfici delle utenze da considerare ai fini della tassazione Tarsu anno 2013, per i motivi espressi in premessa, sono determinate nel seguente modo:

- dall'80% della superficie degli immobili, già accertata ai fini TARSU, mediante allineamento dei dati comunali con i dati catastali;
- dal 20% della superficie delle soffitte, già accertata ai fini TARSU mediante allineamento dei dati comunali con i dati catastali;
- dal 35% della superficie dei garage, cantine, magazzini, ripostigli, già accertata ai fini Tarsu mediante allineamento dei dati comunali con i dati catastali.

10 - DI INVIARE copia della presente deliberazione, in sostituzione delle precedenti (con questo atto revocate), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 35 del D. L.vo 507/1993 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011.

11 – DI PUBBLICARE copia del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, entro il 09/12/2013, come previsto dal 2^ comma dell'art. 8 del D.L. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013.

12 - DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione unanime favorevole.

PROSPETTO COPERTURA

COSTO N.U.

ANNO 2013

Decreto Legge 31/8/2013, n. 102, convertito dalla Legge 124/2013-art. 4-quater

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 30 del 9.11.2013

PROSPETTO COPERTURA COSTO N.U.

ANNO 2013

ENTRATE	
TASSA SMALTIMENTO R.S.U.	164.000,00
TOTALE	164.000,00

USCITE	
CANONE APPALTO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	87.000,00
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	34.000,00
TRASFERIMENTO ADD.LE TARSU ALL A PROVINCIA	7.800,00
ACQUISTO BENI PER GESTIONE SERVIZIO N.U.	7.000,00
SPESE PERSONALE UFFICIO	10.500,00
SPESE PER SPAZZATURA E PULIZIA VIE, STRADE, PARCHI E SPAZI PUBBLICI	8.700,00
SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4.200,00
SPESE PER POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO	3.150,00
SPESE PER SOLLECITI, SPEDIZIONI E NOTIFICHE ACCERTAMENTI	1.650,00
TOTALE	164.000,00

ENTRATE Euro 164.000,00

X 100 = 100,00%

USCITE Euro 164.000,00

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sen. REMIGIO CERONI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23-11-2013

Rapagnano, li 23-11-2013

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 04-12-2013

- Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
- Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Rapagnano, li 23-11-2013

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Rapagnano, li 23-11-2013

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE
